

N. 415/II C.L.
N. 15 F.L. Cron.

TRIBUNALE DI ROVIGO

Verbale di 1° Udienza

Il 31.05.2011 in Rovigo davanti alla Dr.ssa S. FERRARI
Giudice del Lavoro, nella causa di Lavoro, promossa da:

TROMBETTA Raffaella + 17 con l'Avv. A. BORILE
c/

MINISTERO della GIUSTIZIA con IL FUNZ. DELEG. Dr.

Oggetto: Pubblico Impiego - Categoria e qualifica

Qui mis

TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione per le controversie di lavoro

Il Giudice,
nel procedimento n. 415/2011 RG CL, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
31 maggio 2011, letti gli atti introduttivi del giudizio ed udite le richieste delle parti, così
provvede.

In ordine alla richiesta avanzata in ricorso e ribadita all'udienza del 31.5.2011 dal
procuratore dei ricorrenti, di attivare il procedimento ex art. 64 D. Lvo 165/2001 per
l'accertamento delle questioni concernenti l'interpretazione delle clausole di cui al CCNL
2006/2009 (in particolare agli artt. 5, 6, 7, 8 e 10 in relazione al contenuto ed ai limiti della
delega attribuita alla contrattazione integrativa per la definizione dei nuovi profili
professionali e alla remunerazione conseguente), rileva che parte resistente si è limitata a
qualificare la richiesta irrilevante ai fini del decidere;

osserva invece questo Giudice che le conclusioni formulate in via principale sub 1) nel
ricorso tendono a sentire accertata la nullità parziale o l'inefficacia o l'inapplicabilità
dell'allegato B del Contratto Integrativo 29.7.2010, nella parte in cui si attribuisce al
funzionario giudiziario la fascia retributiva F1, per violazione della Tabella B allegata al
CCNL 2006/2009 (nella quale l'attribuzione del profilo dell'ex Cancelliere C2 determina il
diritto alla fascia economica F3), sicché la richiesta di parte ricorrente non appare
irrilevante ai fini della decisione, trattandosi- sia nel caso del contratto 2006/2009 che nel
caso dell'integrativo 29.7.2010, di contratti sottoscritti dall'ARAN.

Ritenuto pertanto che per la definizione della controversia sopra indicata sia necessario
risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione delle clausole del
CCNL 2006/2009, in particolare agli artt. 5, 6, 7, 8 e 10 in relazione al contenuto ed ai
limiti della delega attribuita alla contrattazione integrativa per la definizione dei nuovi
profili professionali e alla remunerazione conseguente, in particolare con riferimento alla
trasposizione nel profilo del Funzionario giudiziario della figura del Cancelliere, ex
posizioni economiche C1 e C1 S, con fascia economica di inquadramento F1 e F2
effettuata dal C.I. 29.7.2010, e se in particolare la stessa si ponga in violazione della Tabella
B allegata al CCNL 2006/2009 (nella quale l'attribuzione del profilo dell'ex Cancelliere C2
determina il diritto alla fascia economica F3).

Indica pertanto la questione da risolvere nella seguente:

"Se la trasposizione nel profilo del Funzionario giudiziario della figura del Cancelliere, ex
posizioni economiche C1 e C1 S, con fascia economica di inquadramento F1 e F2
effettuata nella tabella B allegata al C.I. 29.7.2010, si ponga - in relazione al contenuto ed
ai limiti della delega attribuita alla contrattazione integrativa- in violazione della Tabella B
allegata al CCNL 2006/2009, nella quale l'attribuzione del profilo dell'ex Cancelliere C2
determina il diritto alla fascia economica F3."

Fissa quale nuova udienza di discussione l'udienza del 2 dicembre 2011 ore 9.00.

Dispone che, a cura della Cancelleria, sia data comunicazione della presente ordinanza, del
ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.

Rovigo, 22 giugno 2011

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Rovigo, il 23 GIU 2011
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
C. Ferrar

Il Giudice
Dr.ssa Silvia Ferrar